

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **112/1984** (ECLI:IT:COST:1984:112)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **29/02/1984**; Decisione del **06/04/1984**

Deposito del **11/04/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14764**

Atti decisi:

N. 112

## ORDINANZA 6 APRILE 1984

*Deposito in cancelleria: 11 aprile 1984.*

Pres. ELIA - Rel. GALLO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Frezza Francesco ed altro, iscritta al n. 874 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza e nel processo penale di cui all'epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia anche ai casi in cui sia stato estinto con provvedimento definitivo il debito tributario, in mancanza delle istanze e delle dichiarazioni previste dall'articolo impugnato, e ciò per contrasto coll'art. 3, secondo comma Cost.,

che si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso nei sensi di cui al dispositivo della presente ordinanza,

considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, è sopravvenuto il D.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 che ha concesso amnistia anche per le ipotesi contemplate dalla predetta ordinanza,

che conseguentemente gli atti debbono essere restituiti al Primo Giudice affinché riesamini la questione alla luce della citata sopravvenienza.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso per il riesame della questione dopo la sopravvenienza del D.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*